

COMUNE DI VILLADOSE

Provincia di Rovigo

STATUTO

DEL

COMUNE DI VILLADOSE

- Presentato al Consiglio Comunale il 26.07.2001
- Approvato con atto consiliare n. 63 del 28.11.2001

I cittadini di Villadose, per mezzo dei loro rappresentanti eletti democraticamente nel Consiglio Comunale;

Considerata la validità dei principi costituzionali sui quali si fondano le Autonomie Locali, consolidata nella storia repubblicana dall'opera sempre attuale della democrazia e nella ricerca di un sempre più stretto e costruttivo rapporto fra i cittadini ed istituzioni;

Vista la legge 3 Agosto 1999, n.265;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ADOTTANO

il presente Statuto.

STATUTO DEL COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

INTRODUZIONE: PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Principi

1. La Comunità di Villadose è costituita in Comune autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni ad esso attribuite e delegate dalle leggi statali e regionali, **secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.**
3. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico.
4. Il Comune garantisce il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio, orientando alla realizzazione di detta finalità la propria attività, senza discriminazione alcuna. Il Comune fa propri i principi contenuti nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei popoli" e nei patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, nonché nella Carta Europea **dei Diritti**, *e si attiene ai principi del federalismo solidale, prerogativa dell'ordinamento regionale sancito dalla Costituzione.*
5. Il Comune assume a fondamento della propria attività il valore della solidarietà, che si concretizza prioritariamente come impegno al superamento di ogni forma di disagio e sofferenza. In particolare promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate.
6. Il Comune considera la cultura come un valore essenziale della comunità, perché essa, mentre raccorda la vita della gente all'ambiente, alla storia, alle caratteristiche locali, costituisce premessa e fattore per lo sviluppo anche economico e sociale della

comunità stessa. A tal fine il Comune promuove tutte le iniziative volte alla diffusione della cultura ed in questo quadro riconosce un particolare valore alla ricerca ed alla valorizzazione della storia del nostro Comune dal punto di vista archeologico, letterario, architettonico e **delle tradizioni popolari** .

7. Il Comune **valorizza** i Gruppi e le Associazioni operanti nei vari settori **e ne promuove la partecipazione** alle scelte della vita amministrativa.
8. Il Comune pone tra i propri obiettivi inderogabili la tutela dei diritti del cittadino e si impegna a redigere una Carta dei Servizi che sancisca il rispetto dei principi dell'uguaglianza, dell'imparzialità e della partecipazione. Il Comune opera in regime di autotutela ed inoltre, fatto salvo il ricorso alle istituzioni deputate a dirimere le controversie giuridiche, promuove la risoluzione del contenzioso tramite forme di giustizia alternativa, quali la conciliazione e l'arbitrato.
9. Il Comune garantisce la libertà di informazione e di accesso agli atti amministrativi nell'ambito delle **norme** e la più ampia trasparenza nell'azione amministrativa per un rapporto fruttuoso tra istituzioni e **cittadini, senza pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.**
10. Il Comune in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti **inalienabili** delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove ogni iniziativa utile a tale scopo. **Il Comune promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.**
11. Il Comune si impegna nell'**ambito della protezione ambientale** per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per la promozione di una cultura ecologica, **si adopera per garantire** forme di riciclaggio dei rifiuti urbani e **adotta provvedimenti** per il recupero delle aree compromesse.
12. Il Comune recepisce i principi stabiliti dalla legge 10.04.1991, n. 125 e si impegna ad adottare, nell'ambito del quadro normativo, azioni positive per le donne, **al fine di promuovere** le pari opportunità.

Art. 2
Comune, territorio, sede

1. Il Comune è costituito dalla comunità dei cittadini del capoluogo e delle località di Cambio e Canale. **Organismi di partecipazione popolare** alle scelte del Comune **sono assicurati** agli abitanti delle località, tali forme di partecipazione sono **disciplinate** dallo Statuto.
2. La sede municipale è sita in piazza Aldo Moro del capoluogo.
3. Il Comune si dota del proprio gonfalone e del proprio stemma.
4. Nelle cerimonie ufficiali ed in altre pubbliche manifestazioni di particolare rilevanza, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, è consentito esibire il gonfalone comunale.

Art. 3
Finalità'

1. Il Comune ha competenza generale per la globalità degli interessi della comunità e competenze integrate perché la sua azione può concorrere, sia pure con proprio ruolo, con quella di altri enti, **come** Provincia, Regione, **Stato e Comunità Europea**, nel rispetto di una posizione di pari dignità, istituzionale e potestativa, dei vari livelli di governo, in un quadro di cooperazione e di coordinamento. In questa prospettiva indispensabile, **sarà** promossa, con adeguate modalità, la partecipazione effettiva del Comune all'azione programmatica degli altri enti di dimensione più ampia, nella fase di elaborazione e di esecuzione.
2. **Il Comune** svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi regionali e nazionali. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità. In particolare si propone di assicurare pari dignità ai cittadini ispirando la propria azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti.

Art. 4
Relazioni esterne

1. In conformità ad una concezione aperta dell'ente locale in un contesto di crescente interdipendenza tra le società nazionali, il Comune promuove e partecipa ad iniziative che contribuiscano a favorire, in un quadro

sovranaZIONALE, il dialogo e la verifica di esperienze e soluzioni riguardanti i problemi locali e, più in generale, a fornire un contributo positivo ai processi di integrazione e solidarietà tra i popoli. In questo quadro favorisce relazioni permanenti con gli enti territoriali appartenenti a **Paesi diversi, specie nella forma del gemellaggio e degli scambi culturali, nel segno della pace e della solidarietà.**

2. Il Comune mantiene vivi e fecondi i legami socio – culturali con tutti i villadosani di nascita che, per varie ragioni, si sono trasferiti altrove, per mezzo di contatti, incontri e convegni da tenersi nelle zone della loro attuale residenza, istituendo forme di riconoscimento da assegnare per meriti particolari a quei concittadini che hanno onorato ed onorano il nome del Comune nel mondo.

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI: CONSIGLIO, GIUNTA, SINDACO

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Elezione, composizione e dimissioni

1. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono gli organi che esprimono ed esercitano la rappresentanza diretta della comunità dalla quale sono eletti.
2. Spetta al Sindaco ed al Consiglio Comunale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione, esercitando sulle stesse il controllo politico per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e col documento **delle linee programmatiche**.
3. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata del mandato, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità ed alla decadenza del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge, **per quanto non demandato alla potestà statutaria**..
4. Le norme sulla campagna elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale sono regolate dal capo terzo della legge 81/93 e successive modificazioni.
5. **Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i**

presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 6 Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il seggio che durante il periodo di carica del Consiglio Comunale rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo **59 del T.U.**, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 3.
5. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio provvede:
 - a) alla convalida dei consiglieri e del Sindaco;
 - b) alla eventuale surrogazione dei consiglieri dichiarati ineleggibili od incompatibili;
 - c) alla presa d'atto del provvedimento sindacale di nomina dei componenti della Giunta.

Art. 7 Linee programmatiche di mandato

1. **Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.**
2. **Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante presentazione di appositi**

emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. **Le linee programmatiche vengono approvate dal Consiglio nella seduta successiva a quella di presentazione.**
4. **In sede di approvazione del Bilancio annuale, del Conto Consuntivo e dello Stato di attuazione dei Programmi di Bilancio e Verifica degli equilibri finanziari, il Consiglio provvede contestualmente a verificare l'attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle linee di cui al presente articolo. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nella medesima sede tali linee programmatiche, sulla base delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale.**

Art. 8 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi delle leggi vigenti in materia, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili nonché la surrogazione dei Consiglieri che hanno rinunciato alla carica dopo la proclamazione degli eletti e prima della stessa convalida. La mancata convalida del Sindaco comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e l'obbligo di procedere a nuove consultazioni elettorali.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge **e dallo Statuto.**
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso e copia della documentazione relativa, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al comma 5 è disciplinato con apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare

interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale. Per l'esercizio dei loro diritti, i Consiglieri Comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.

Le risposte devono essere notificate agli interessati entro trenta giorni. Le interpellanze ed interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile alla loro presentazione.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse **con l'Ente e nei limiti stabiliti dalla legge.**
10. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 9

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo.
2. **Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alla modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme del regolamento.**
3. **Il Consiglio ha competenza sugli atti di cui all'art.42, 2° comma del D.lgs. 267/2000; eventuali successive modifiche al succitato articolo comportano l'automatico adeguamento dello Statuto.**
4. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica **annuale** dell'attuazione delle linee programmatiche elaborate dal Sindaco e dagli assessori;
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali

atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Art. 10

Esercizio della potestà regolamentare

- 1. Il Consiglio Comunale adotta, per quanto di propria competenza, i regolamenti proposti dalla Giunta nel rispetto della legge e del presente Statuto.**
2. I regolamenti, deliberati dal Consiglio Comunale, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Ove durante tale periodo i cittadini presentino osservazioni, il Consiglio le esaminerà nella prima seduta successiva, adeguando eventualmente il testo del regolamento.
3. I regolamenti entrano in vigore **una volta esecutiva la relativa deliberazione che li approva e sono efficaci nei confronti dei terzi ai sensi dell'art.10 delle "preleggi"**, salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti stessi. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 11

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
2. Le modalità di voto e le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Capigruppo possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto se non ne sono membri.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione. Le Commissioni concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende operanti nell'ambito del Comune.

Art. 12
Commissioni speciali

1. Spetta al Consiglio, con le modalità di cui **all'articolo 11**, istituire:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.;
 - b) Commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti ed aziende da esso dipendenti hanno obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
2. Commissioni d'inchiesta vengono istituite dal Consiglio Comunale solo quando siano motivatamente richieste da un terzo dei Consiglieri. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.
4. **La presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri di opposizione; tale disposizione deve tener conto che la designazione non può coinvolgere un consigliere per il quale sussista un comprovato conflitto di interessi.**

Art. 13
Sessioni di Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di giugno e **dicembre**.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco e per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3.

Art. 14
Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da notificare a domicilio tramite il personale di cui **all'articolo 22**, almeno cinque giorni prima della data del Consiglio per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per

quelle straordinarie e ventiquattrore prima per quelle d'urgenza. Negli stessi termini deve essere depositata presso la Segreteria la documentazione relativa agli oggetti dell'ordine del giorno.

Art. 15

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune ivi compreso il Sindaco e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma 1, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno **un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco.**
3. **I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.**

Art. 16

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti, coniuge o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di

opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 17 **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
2. Il regolamento assicurerà le condizioni per favorire la più ampia affluenza di pubblico alle sedute e la più ampia pubblicità agli ordini del giorno, che verranno inviati anche alle associazioni iscritte all'Albo.
- 3. Al fine di garantire una effettiva partecipazione alla vita amministrativa, tramite l'intervento diretto dei cittadini su problemi che interessano la collettività, il Consiglio Comunale aperto sarà convocato in seduta straordinaria con le modalità fissate dal regolamento.**

Art. 18 **Presidenza delle sedute consiliari**

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio, è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. La prima seduta del Consiglio, immediatamente successiva alla proclamazione degli eletti, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione è presieduta dal Sindaco neo eletto.

Art. 19. **Votazione e funzionamento del Consiglio**

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. **Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 42, lettera m, del D.Lgs. 267/2000, si applica in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.**
5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
6. **Il Sindaco ha facoltà di indire elezioni per un Consiglio Comunale rappresentativo dei ragazzi in età compresa dai 10 ai 14 anni. Detto consiglio eleggerà tra i consiglieri il proprio Sindaco e avrà la facoltà di sottoporre agli amministratori i problemi della collettività.**

Art. 20 Verbalizzazione

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.
In caso di assenza e/o impedimento le relative funzioni possono essere espletate da un segretario comunale supplente iscritto all'Albo, ovvero dal vice Segretario, se nominato, ovvero da altro funzionario dirigente dell'Ente appositamente incaricato dal Sindaco ed in possesso dei requisiti per assumere le funzioni di Segretario Comunale.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero di voti espressi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 21 Pubblicazioni delle deliberazioni.

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Comune pubblica un bollettino di informazione sull'attività amministrativa.
2. Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 22
Notificazione degli atti

1. Il Comune, per la notificazione degli atti agli interessati, dispone di un apposito ufficio.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 24

Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da **un numero massimo di sei Assessori di nomina sindacale**.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.

Art. 25

Assessori extraconsiliari

1. Possono essere **nominati** Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di **candidabilità**, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Gli Assessori extraconsiliari partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola **su tutti i punti all'ordine del giorno**, ma non di voto.

Art. 26

Elezioni della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, sono nominati, con propria decisione, dal Sindaco. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Non possono essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti e discendenti, gli affini di primo grado, gli adottati e gli adottandi.

Art. 27
Il Vicesindaco

1. Al Vicesindaco spetta surrogare il Sindaco assente o impedito temporaneamente, sia quale organo dell'Amministrazione Comunale sia quale Ufficiale di Governo. Ciò anche nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate, ai sensi dell'articolo **59 del T.U.**

Art. 28
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. **Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.**

Art. 29
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili fin dalla loro presentazione. Alla loro sostituzione provvede il Sindaco.

Art. 30 **Funzionamento della Giunta**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto **dall'articolo 34.**
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. **Le sedute della Giunta sono valide quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei propri componenti. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni palesi, in caso di parità, la proposta di deliberazione deve intendersi non approvata.**
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
6. **Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere scritto in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.**
7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso. Il Segretario cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

Art. 31 **Competenze della Giunta**

1. Collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. **La Giunta compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla Legge**

e dallo Statuto, del Sindaco o del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 32

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Sezione II

IL SINDACO

Art. 33

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini elettori a suffragio universale e diretto conformemente alle operazioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
4. Il Sindaco è investito delle funzioni di Capo dell'Amministrazione dal momento della sua proclamazione. **Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.** La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 34

Competenze del Sindaco quale organo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale organo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) nomina i componenti della Giunta Comunale tra i quali il Vicesindaco;
 - b) revoca uno o più assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio;
 - c) rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono;
 - d) convoca il Consiglio, spedendogli avvisi **secondo le modalità fissate dal regolamento** e lo presiede;
 - e) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari, su cui la Giunta Comunale deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'articolo 36. Vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore;

- f) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - g) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo. Conferisce o revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nei casi previsti dalla legge;**
 - h) il Sindaco può delegare ai singoli Assessori ed ai responsabili dei servizi l'adozione di atti espressamente attribuiti alla propria competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dovere provvedere motivando la riassunzione del provvedimento;
 - i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; revoca le nomine e gli incarichi in questione con provvedimento motivato, nei casi urgenti previo contraddittorio con l'interessato da avviare nel rispetto della normativa vigente, adottando i relativi atti di sostituzione;**
 - l) nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;**
 - m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi e dei servizi pubblici;**
 - n) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, ovvero conferisce mandato ai funzionari dirigenti, al segretario comunale o ad avvocati esterni in relazione al giudizio a cui prendere parte;**
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 35.
Affidamento incarichi di collaborazione

1. Il Sindaco nella sua veste di Capo dell'Amministrazione può affidare incarichi di collaborazione, di rilevanza esclusivamente interna, a singoli Consiglieri Comunali.
2. Il numero dei Consiglieri destinatari di tali incarichi non può essere superiore a tre.
3. Gli incarichi di cui al 1° comma devono essere di natura strettamente collaborativa, con oggetto specifico e per il periodo limitato al loro assolvimento. Inoltre, devono essere espletati gratuitamente. Tali incarichi devono riguardare attività che non si concretizzano nella immediata gestione dell'Ente, ma che potranno essere applicate direttamente solo dal Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione.
4. Essi devono riferire al Sindaco l'andamento ed i risultati della loro attività e possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta per gli argomenti relativi al loro incarico.
5. Il Sindaco conferisce tali incarichi con proprio provvedimento contenente l'oggetto, i limiti, e le modalità degli stessi, secondo le norme del presente articolo. Tale provvedimento sarà comunicato alla Giunta e al Consiglio Comunale.
6. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, il Sindaco può revocare con provvedimento motivato i suddetti incarichi.

Art. 36
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.
2. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui al presente articolo devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio ed al signor Prefetto.
3. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'articolo 53 e seguenti del presente Statuto.

Art. 37
Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco provvede alle nomine, alle designazioni, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico.

Art. 38
Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite **secondo le norme vigenti**.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli inadempienti, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 39
Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il signor Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma 1, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal signor Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI

Art. 40 **Segretario**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge.

Art. 41 **Funzioni del Segretario**

1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione, partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici. **Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali del Comune, al Direttore Generale ed ai funzionari dirigenti.**

Art. 42 **Direttore Generale**

1. **Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, tra i Comuni la cui somma della popolazione raggiunga i 15 mila abitanti.**
2. **Il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi degli organi di governo secondo le direttive che a tal riguardo gli impartirà il Sindaco.**
3. **La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, il quale può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta.**
4. **Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.**

Art. 43
Vice Segretario

1. **La dotazione organica del personale può prevedere un Vice Segretario individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso della laurea richiesta per l'accesso alla carriera dei Segretari.**
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 41 e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO III

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 44

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità e di trasparenza delle procedure. Svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini **previsti** dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 45

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 46

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) **a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o nell'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati:**
- f) **a mezzo di società di capitali a prevalente capitale privato nei casi previsti dalla legge.**

Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto o in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'articolo 3 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; **in relazione a tali articoli è da ritenersi valido ogni adeguamento alla normativa successiva.**

Art. 47 **Aziende speciali ed istituzioni**

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Si applicano, per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali.
 - b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 48

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 49

Struttura comunale

1. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. **I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.**

Art. 50

Disciplina dello status del personale

1. **Il Comune disciplina con appositi atti di dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.**
2. **I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.**

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
5. **Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali, gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme legislative e contrattuali in vigore.**

Art. 51
Collaborazioni esterne

1. **Il Sindaco, per il conseguimento di obiettivi determinati, può avvalersi di convenzioni esterne ad alto contenuto di professionalità.**
2. **La convenzione per l'incarico ne definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso dell'incaricato e la sua collocazione nella struttura dell'Ente.**

Art. 52
Norme applicabili

1. **Il regolamento per i procedimenti disciplinari stabilirà le sanzioni da applicare al personale, nell'osservanza di quanto previsto dall'art.55 del D.Lgs 165/2001.**
2. **La Commissione di Disciplina è nominata dal Sindaco secondo le vigenti norme di legge contrattuali.**

TITOLO V

RESPONSABILITÀ

Art. 53 **Responsabilità verso il Comune**

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al comma 1, sono sottoposti a giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 54 **Responsabilità verso terzi**

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Il Comune, **qualora** abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma dell'articolo 53.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti di terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave. Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione e nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
6. **Le responsabilità di cui al titolo V° della prima parte del presente Statuto operano comunque con le modalità e i limiti di cui all'art.1 della Legge n.20/1994 così come modificato dalla legge n.639/1996.**

Art. 55
Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 56
Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestendibilità agli eredi.

Art. 57
Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Responsabile del Servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli articoli 8 e 30 del presente Statuto e dell'art.49 del T.U. 267/2000.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 58
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge **e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento.**
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare della potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 59
Attività finanziaria del Comune

1. **Il Regolamento stabilisce responsabilità e modalità per la tenuta degli inventari.**
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione **dell'organo competente**, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 60
Amministrazione dei beni comunali

1. **Secondo i criteri fissati dal Regolamento di Contabilità, l'Ente** cura la tenuta **dell'** inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Segretario ed il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è

determinata dal Consiglio Comunale. Quando vi sia pubblico interesse ed in assenza di fini di lucro, possono essere dati in comodato.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento o aumento del patrimonio.

Art. 61

Contabilità comunale: il Bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato **e nei limiti da questa fissati, al Regolamento di Contabilità.**
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 **Dicembre**, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura dei programmi, servizi ed interventi.
4. **Gli impegni di spesa per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.**

Art. 62

Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

1. **I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico del patrimonio.**
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia, efficienza e funzionalità dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori del Conto di cui all'articolo 64 del presente Statuto.

Art. 63
Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria mediante contratti.
2. **La stipulazione di contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.**
3. **La determinazione** deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene **il dirigente cui fa capo il servizio; in sua assenza** se l'Ufficiale rogante **non** è il Segretario, interviene quest'ultimo, **ovvero altro funzionario dirigente in qualità di supplente.**
5. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti **stipulati nella forma pubblico - amministrativa.**
6. **In applicazione dell'art.43 della L.27.12.1997, n.449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.**

Art. 64
Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, scelti in conformità al disposto articolo **234 del T.U. 267/2000.**
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta, sono revocabili nei casi previsti dalla legge.
3. Il Collegio dei Revisori **esercita le funzioni di cui all'art. 239 del T.U. 267/2000.Eventuali successive modifiche al succitato articolo comportano automatico adeguamento dello Statuto.**
4. A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3, il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio tramite il Sindaco, che lo convoca entro dieci giorni.
8. **Il Comune, ai sensi dell'art.239 del T.U. 267/2000, stabilisce il compenso spettante ai Revisori con la delibera di nomina, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.**
9. Il Sindaco può invitare il Collegio dei Revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso se richiesto da chi ha la presidenza della riunione fornisce spiegazioni sulla propria attività.
10. Il Collegio dei Revisori può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio ed alla Giunta. In tal caso il Sindaco li convoca.

Art. 65 Tesoreria

1. **Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi di concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.**
2. **Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.**
3. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base agli ordini di incasso e liste di carico dal Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo

9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

- d) I rapporti del Comune con **il** Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 152 del T.U. 267/2000, nonché della stipulanda convenzione.

Art. 66

Controllo economico della gestione

- 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 196 del T.U. il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento di Contabilità.**
- 2. Il controllo di gestione prevede la nomina da parte del Sindaco di una struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo. Le risultanze saranno portate a conoscenza degli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e dei responsabili dei servizi ai fini di una valutazione dell'adeguamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.**
- 3. Il Comune si adegua ai principi di cui all'art.1 della Legge n.286 del 1999 istituendo uffici di controllo interno ai sensi dell'art.147 del T.U.**

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FUNZIONALE DEL COMUNE

TITOLO I

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 67 **Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 68 **Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo **46** del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo **67**, unitamente allo statuto del consorzio.
3. Nella convenzione deve prevalere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 69 **Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione

alla competenza primaria prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

1. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
4. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo **34 del T.U.**, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Art. 70
Partecipazione in generale

- 1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.**
- 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.**
- 3. Il Comune istituisce la Consulta per le attività produttive, con funzioni consultive in materia di attività produttive.**
- 4. Il Comune si impegna a costituire altresì Consulte in altri ambiti in modo da garantire la partecipazione delle Associazioni ed Enti alle attività svolte dalla Amministrazione. Il provvedimento di istituzione determina la composizione della Consulta, la sua rappresentatività, le sue regole di funzionamento, l'ambito operativo.**

CAPO II
RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 71
Associazionismo

- 1. Il Comune valorizza le libere forme di aggregazione democratica dei Cittadini che esprimano interessi ed istanze di rilevanza civica, sociale, culturale ed economica.**
- 2. A tale scopo il Comune:**
 - a) sostiene le attività ed i programmi delle Associazioni anche tramite apposite convenzioni;**

- b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, dei programmi e progetti provinciali, regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo.**
- 3. Il Comune può erogare alle Associazioni che figurano iscritte all'Albo Comunale, con esclusioni dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.**
 - 4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.**
 - 5. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture è stabilito in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.**
 - 6. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.**

CAPO III INIZIATIVE POPOLARI

Art. 72 Petizioni, proposte, interrogazioni, istanze

- 1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.**
- 2. La petizione, sottoscritta da almeno 50 elettori, è presentata al Sindaco, il quale, nella forma richiesta dagli interessati, risponde, acquisito l'eventuale parere dell'organo competente, entro 60 giorni.**
- 3. Il contenuto dell'eventuale provvedimento adottato, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio.**
- 4. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 200, inoltri al Sindaco proposte scritte dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere tecnico dei responsabili dei servizi interessati, trasmette, per l'adozione le proposte all'organo competente entro 30 giorni dal ricevimento, per i provvedimenti di competenza.**

- 5. Non possono essere avanzate proposte in materia di tributi locali, tariffe e attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.**
- 6. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.**
- 7. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo Pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.**
- 8. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere interrogazioni in forma scritta al Sindaco in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.**
- 9. La risposta scritta all'interrogazione deve essere motivata e fornita, ove richiesta, entro 30 giorni dalla data di arrivo.**

Art. 73

Partecipazione delle località

1. In ogni località può essere costituita una Consulta di rappresentanti della popolazione residente che vi ha una sede individuale di attività. La Consulta è formata da un massimo di nove componenti, che durano in carica quanto il Consiglio Comunale e possono essere rinominati.
2. Le modalità di votazione dei cittadini da eleggere nella consulta sono stabilite con apposito Regolamento. Parimenti sono rinviate al Regolamento le modalità di decadenza, dimissioni e revoca.
3. La Consulta è organismo di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa e proposizione, consultiva e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'Amministrazione.
4. La prima convocazione della Consulta è fatta dal Sindaco, per l'elezione del Presidente della Consulta, da farsi a maggioranza assoluta nella prima seduta od a maggioranza semplice in una successiva.
5. Con Regolamento Comunale sono dettate norme di attuazione per il funzionamento e l'attività della Consulta.

Art. 74

Referendum

1. Il referendum su materie di carattere generale e di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. **E' espressamente prevista anche la possibilità di promuovere referendum abrogativi e propositivi.**
3. **Le norme per l'attuazione dei referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.**
- 4 **I quesiti referendari possono riguardare contestualmente più materie. L'indizione è fatta quando la richiedono almeno il quindici per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.**
- 5 Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 6 **Spetta al Consiglio Comunale indire il referendum e stabilire le procedure atte a garantire un corretto svolgimento. Il Consiglio si pronuncia, previa attestazione vincolante di un collegio di garanti eletto dallo stesso. Il suddetto organismo deputato ad individuare l'ammissibilità dei quesiti è costituito dal Segretario Comunale e da due membri scelti tra esperti di disciplina giuridico - amministrativa.**
- 7 Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
- 8 **Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali, provinciali e comunali.**
- 9 Per la sua validità è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto per le elezioni comunali.
- 10 E' fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi tre anni solari.
- 11 Non è ammesso il referendum nelle seguenti materie:
 - a. revisione dello Statuto Comunale;
 - b. tributi e tariffe;
 - c. provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
 - d. designazione e nomine di rappresentanti.

Art. 75
Disciplina del referendum

1. **Il quesito referendario, sia esso consultivo, abrogativo, propositivo, deve essere in ogni caso, per essere ammissibile, chiaro, univoco ed omogeneo, nonché conforme al principio di ragionevolezza ed a quello della possibilità di scelta tra opzioni alternative.**

Art. 76
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui ottenga un numero di voti pari alla maggioranza dei votanti.
2. L'esito verrà comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati per le determinazioni di competenza.

Art. 77
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. **Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune ai sensi dell'art. 9 del T.U. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.**

Art. 78
**Accesso agli atti, diritto d'informazione e pubblicità
degli atti amministrativi**

1. **Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti amministrativi comunali e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.**
2. **Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.**
3. **Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie di atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.**
4. **Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.**

5. **L'Ente deve, di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.**
6. **L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli aventi pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.**

TITOLO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 79 Istituzione

1. **Il Difensore Civico Comunale viene nominato, ai sensi dell'art.11 del T.U., quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. E' previsto che tale ufficio possa essere svolto in forma consorziata con altri Comuni.**
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 80 Elezioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nessuno dei candidati raggiunga detto quorum nelle prime due votazioni, risulterà eletto colui che alla terza votazione avrà riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che siano in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore e che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di autonomia, obiettività, imparzialità, competenza e godano di pubblica stima. Inoltre non deve essere stato candidato alle ultime elezioni comunali.
4. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

5. L'incompatibilità, originaria e sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dell'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
6. Il Difensore Civico presta giuramento, nelle mani del Sindaco davanti al Consiglio Comunale, di svolgere l'incarico nell'interesse della collettività ed al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza.

Art. 81

Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. **I poteri del Difensore Civico sono prorogati ai sensi dell'art.3 del D.L. 293/1994 per non più di 45 giorni dalla scadenza del termine di durata per esso previsto.**
3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 82

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale e presso gli enti ed aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze, omissioni o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio ed alla massima riservatezza.
5. **(Il Difensore Civico esercita, altresì, le funzioni di controllo previste dagli artt. 11, comma 3 e 127, comma 2, del T.U. 267/2000.)
ELIMINARE**

Art. 83
Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica e del procedimento. Trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. **Il Difensore Civico può convocare direttamente i responsabili del servizio o ufficio cui spetta l'istruttoria dell'affare in esame, dandone avviso al funzionario da cui dipendono e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.**
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1, copia degli atti e documenti nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni suo intervento qualora della fattispecie sottoposta alla sua valutazione sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 84
Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, irregolarità o omissioni e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 85
Mezzi e trattamento economico del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, i mezzi e l'indennità di carica del Difensore Civico.

TITOLO IV

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 86

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e della Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 87.

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88

Modificazioni e abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'articolo **6 del T.U. 267/2000**.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. **L'entrata in vigore di nuove norme che enunciano i principi o modificano principi contenuti nella legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite all'Ente abrogano le norme statutarie con esso incompatibili, ed il Consiglio Comunale deve provvedere, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, all'adeguamento del presente Statuto.**

Art. 89

Adozione di regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1, prorogabile per decisione del Consiglio Comunale di un altro anno.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, purchè con esso compatibili.

Art. 90
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. **Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.**
4. Il Segretario Comunale appone, in calce all'originale dello Statuto, la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale prendere opportuna iniziativa per favorire la conoscenza, da parte della popolazione, dei contenuti del presente atto.

INDICE GENERALE

Art. 1 – Principi	Pag. 1
Art. 2 - Comune, Territorio, Sede	Pag. 5
Art. 3 – Finalità	Pag. 5
Art. 4 – Relazioni esterne	Pag. 5

PARTE PRIMA ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

TITOLO I Organi elettivi: Consiglio, Giunta, Sindaco

Capo I Consiglio Comunale

Art. 5 – Elezione, composizione e dimissioni	Pag. 7
Art. 6 – Durata in carica	Pag. 8
Art. 7 – Linee programmatiche di mandato	Pag. 8
Art. 8 – Consiglieri Comunali	Pag. 9
Art. 9 – Competenze del Consiglio Comunale	Pag. 10
Art. 10 – Esercizio della potestà regolamentare	Pag. 11
Art. 11 – Commissioni Consiliari Permanenti	Pag. 11
Art. 12 – Commissioni Speciali	Pag. 12
Art. 13 – Sessioni del Consiglio	Pag. 12
Art. 14 – Convocazione dei Consiglieri	Pag. 12
Art. 15 – Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni	Pag. 13
Art. 16 – Astensione dei Consiglieri	Pag. 13
Art. 17 – Pubblicità delle sedute	Pag. 14
Art. 18 – Presidenza delle sedute consiliari	Pag. 14
Art. 19 – Votazione e funzionamento del Consiglio	Pag. 14
Art. 20 – Verbalizzazione	Pag. 15
Art. 21 – Pubblicazione delle deliberazioni	Pag. 15
Art. 22 - Notificazione degli atti	Pag. 16

Capo II Giunta Comunale e Sindaco

Sezione I La Giunta Comunale

Art. 23 – La Giunta Comunale	Pag. 17
Art. 24 – Composizione e presidenza	Pag. 17
Art. 25 – Assessori extraconsiliari	Pag. 17
Art. 26 – Elezioni della Giunta	Pag. 17
Art. 27 – Vicesindaco	Pag. 18
Art. 28 – Mozione di sfiducia	Pag. 18
Art. 29– Cessazione dei singolo componenti della Giunta	Pag. 18
Art. 30 - Funzionamento della Giunta	Pag. 19
Art. 31 – Competenze della Giunta	Pag. 19
Art. 32 – Deliberazioni d’urgenza della Giunta	Pag. 20

Sezione II Il Sindaco

Art. 33 – Sindaco organo istituzionale	Pag. 21
Art. 34 – Competenze del Sindaco quale organo dell’Amministrazione	

Comunale	Pag. 21
Art. 35 – Affidamento incarichi di collaborazione	Pag. 23
Art. 36 – Delegazioni del Sindaco	Pag. 23
Art. 37 – Surrogazione del Consiglio per le nomine	Pag. 24
Art. 38 – Potere di ordinanza del Sindaco	Pag. 24
Art. 39 – Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo	Pag. 24

TITOLO II

Organi Burocratici

Art. 40 – Segretario	Pag. 26
Art. 41 - Funzioni del Segretario	Pag. 26
Art. 42 - Direttore Generale	Pag. 26
Art. 43 – Vice Segretario	Pag. 27

TITOLO III

Attività amministrativa

Art. 44 – Svolgimento dell’azione amministrativa	Pag. 28
Art. 45 – Servizi pubblici comunali	Pag. 28
Art. 46 – Gestione diretta dei servizi pubblici	Pag. 28
Art. 47 – Aziende speciali ed istituzioni	Pag. 29

TITOLO IV

Uffici e Personale

Art. 48 – Organizzazione degli uffici e del personale	Pag. 30
Art. 49 – Struttura comunale	Pag. 30
Art. 50 – Disciplina dello status del personale	Pag. 30
Art. 51 – Collaborazione esterne	Pag. 31
Art. 52 – Norme applicabili	Pag. 31

TITOLO V

Responsabilità

Art. 53 – Responsabilità verso il Comune	Pag. 32
Art. 54 – Responsabilità verso terzi	Pag. 32
Art. 55 – Responsabilità dei contabili	Pag. 33
Art. 56 – Prescrizione dell’azione di responsabilità	Pag. 33
Art. 57 – Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni	Pag. 33

TITOLO VI

Finanza e contabilità

Art. 58 – Ordinamento	Pag. 34
Art. 59 – Attività finanziaria del Comune	Pag. 34
Art. 60 – Amministrazione dei beni comunali	Pag. 34
Art. 61 – Contabilità comunale: il Bilancio	Pag. 35
Art. 62 – Contabilità comunale: il Conto Consuntivo	Pag. 35
Art. 63 – Attività contrattuale	Pag. 36
Art. 64 - Revisione economico – finanziaria	Pag. 36
Art. 65 – Tesoreria	Pag. 37
Art. 66 - Controllo economico della gestione	Pag. 38

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FUNZIONALE DEL COMUNE

TITOLO I

Forme associative e di cooperazione – Accordi di programma

Art. 67 – Convenzioni	Pag. 39
Art. 68 – Consorzi	Pag. 39
Art. 69 – Accordi di programma	Pag. 39

TITOLO II

Partecipazione popolare

Capo I

Art. 70 – Partecipazione dei cittadini	Pag. 41
--	---------

Capo II

Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 71 – Associazionismo	Pag. 41
---------------------------	---------

Capo III

Iniziative popolari

Art. 72 – Istanze, petizioni, proposte	Pag. 42
Art. 73 – Partecipazione delle località	Pag. 43
Art. 74 - Referendum	Pag. 43
Art. 75 – Effetti del referendum consultivo	Pag. 44
Art. 76 – Disciplina del referendum	Pag. 45
Art. 77 – Azione popolare	Pag. 45
Art. 78 – Accesso agli atti, diritto di informazione e pubblicità degli atti amministrativi	Pag. 45

TITOLO III

Difensore Civico

Art. 79 – Istituzione	Pag. 46
Art. 80 – Elezione del Difensore Civico	Pag. 46
Art. 81 – Durata in carica e revoca del Difensore Civico	Pag. 47
Art. 82 – Funzioni	Pag. 47
Art. 83 – Modalità di intervento	Pag. 48
Art. 84 – Relazione al Consiglio Comunale	Pag. 48
Art. 85 – Mezzi e trattamento economico del Difensore Civico	Pag. 48

TITOLO IV

Rapporti con altri enti

Art. 86 – Partecipazione alla programmazione	Pag. 49
Art. 87 – Pareri obbligatori	Pag. 49

TITOLI V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 88 – Modificazione e abrogazione dello Statuto	Pag. 50
Art. 89 – Adozione dei regolamenti	Pag. 50
Art. 90 – Entrata in vigore	Pag. 51

